



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Protocollo n. 24363  
Allegati n.3

Roma, 24.6.2016

Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile  
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni  
LORO SEDI

Ai Direttori dei Centri di Prima Accoglienza  
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici di Servizi Sociali per i Minorenni  
LORO SEDI

Oggetto: Istituzione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: compiti e poteri.

Con il Decreto legge 23.12.2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge n. 10 del 21.02.2014, (allegato 1) è stato istituito, presso il Ministero di Giustizia, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (art. 7).

Con l'istituzione di tale figura si ottempera a quanto previsto dal Protocollo Opzionale alla convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), ratificato dall'Italia con la L. 9 novembre 2012, n. 195, ed allo stesso tempo si risponde alle criticità evidenziate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza "Torreggiani e altri c. Italia" dell'8 gennaio 2013 riguardo la necessità di adottare efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'OPCAT, entrato in vigore nel 2006, ha portato alla costituzione, a livello internazionale, di un Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura (SPT), mentre a livello nazionale ha sancito l'obbligo per ogni Stato di istituire un Meccanismo Nazionale di Prevenzione (NPMs), quale è in Italia il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

L'NPM ha il compito di visitare regolarmente tutti i luoghi in cui le persone sono private della libertà e produrre relazioni e raccomandazioni per migliorare la tutela dei loro diritti, può anche esprimere pareri sulle leggi vigenti e proporre riforme.

L'art. 19 dell'OPCAT, in particolare, prevede che ai Meccanismi Nazionali di Prevenzione vengano garantiti almeno i seguenti poteri:

a) esaminare regolarmente la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione al fine di rafforzare, se necessario, la loro protezione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti;

b) rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti ai fini di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà e di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, tenendo conto delle norme pertinenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

c) presentare proposte e osservazioni in merito alla legislazione vigente o a progetti di legge in materia.

Il Garante Nazionale è costituito da un collegio composto da un Presidente e due Componenti, scelti tra persone non dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Con i decreti del Presidente della Repubblica dell'1 febbraio e del 3 marzo 2016 è stato nominato come Presidente del collegio il Prof. Mauro Palma, come Componenti l'Avv. Emilia Rossi e la Dott.ssa Daniela De Robert.

Il Garante Nazionale oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con altre figure istituzionali competenti sulle medesime materie, vigila affinché l'esecuzione delle misure privative della libertà avvenga nel rispetto delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, delle leggi dello Stato e dei regolamenti. Nell'adempimento delle sue funzioni si avvale inoltre di un Ufficio composto da personale del Ministero di Giustizia, la cui struttura e composizione è regolamentata con D.M. 11 marzo 2015 (allegato 2).

Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 146/2013 il Garante:

- visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

- prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

- richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra citate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

- formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 della L. 354/1975. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

Come previsto dall'art. 20 dell'OPCAT, il Garante, come NPM, per adempiere al proprio mandato:

- ha accesso a tutte le informazioni concernenti il numero delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione sopra citati, così come il numero dei luoghi di detenzione e la loro ubicazione;

- ha accesso a tutte le informazioni concernenti il trattamento di tali persone e le relative condizioni di detenzione;

- ha accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;

- ha la possibilità di intrattenersi in privato e senza testimoni, se necessario per il tramite di un interprete, con le persone private della libertà e con qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale per la prevenzione ritiene possa fornirgli informazioni pertinenti;

- ha la libertà di scegliere i luoghi da visitare e le persone da incontrare;

- ha il diritto di avere contatti con il Sottocomitato per la prevenzione, di trasmettergli informazioni e d'incontrarlo.

Il Garante Nazionale è quindi un organismo indipendente ed esercita libero potere di visita al fine di prevenire o evidenziare eventuali criticità ed avviare un dialogo con le Istituzioni per risolverle.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, le SS.LL. sono invitate ad assicurare massima collaborazione al Garante Nazionale nell'ambito delle funzioni e delle competenze attribuitegli dalla legge, garantendo il libero accesso, senza necessità di preavviso o autorizzazione, nonché la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà.

I poteri attribuiti al Garante Nazionale, Presidente e Componenti, non sono delegabili al personale del suo Ufficio. I membri della delegazione, tuttavia, avranno accesso ai luoghi e alla documentazione, insieme ad uno dei componenti del collegio, e potranno presenziare ai colloqui effettuati durante la visita.

I Centri per la Giustizia Minorile avranno cura di diffondere la presente anche alle Comunità del privato sociale del proprio territorio di competenza che accolgono minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

I Direttori dei Servizi Minorili comunicheranno al Centro per la Giustizia Minorile di riferimento e a questo Dipartimento l'avvenuta visita del Garante Nazionale, trasmettendo eventuale documentazione consegnata loro durante la visita.

Il Capo Dipartimento  
Francesco Mascini

